

405.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 5 – Tariffe postali agevolate per la propaganda elettorale) .....	9
Missioni vevoli nella seduta del 16 settembre 1998 .....	3	<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	12
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3	(Sezione 1 – Mancato raggiungimento degli obiettivi del documento di programmazione economica e finanziaria) .	12
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4, 5	(Sezione 2 – Interventi sui valichi di frontiera) .....	13
Richiesta ministeriale di parere parlamentare .....	5	(Sezione 3 – Utilizzo di risorse finanziarie da parte delle regioni) .....	13
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 4 – Iniziative relative alla crisi albanese) .....	13
<b>Interpellanze e interrogazioni</b> .....	6	(Sezione 5 – Aumento delle pensioni sociali) .....	14
(Sezione 1 – Uccisione del missionario Don Leo Commissari in Brasile) .....	6	(Sezione 6 – Iniziative in relazione alla crisi albanese) .....	14
(Sezione 2 – Buoni adesivi postali) .....	7	(Sezione 7 – Tutela dei diritti della persona nei processi penali) .....	14
(Sezione 3 – Riorganizzazione degli uffici postali in zone di montagna) .....	7	(Sezione 8 – Cooperazione finanziaria con l'Albania) .....	14
(Sezione 4 – Disservizi postali a Palermo) .....	8		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 9 — Revisione delle stime di crescita del documento di programmazione economica e finanziaria) .....	15	(Sezione 6 — Articolo 6 ed articolo aggiuntivo) .....	32
<b>Progetti di legge nn. 4917-5098-5099-5107...</b>	<b>16</b>	(Sezione 7 — Articolo 7) .....	33
(Sezione 1 — Articolo 1, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	16, 17, 24	(Sezione 8 — Articolo 8 ed emendamenti) .	33, 34
(Sezione 2 — Articolo 2 ed emendamenti) .	26	(Sezione 9 — Articolo 9, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	34, 35, 36
(Sezione 3 — Articolo 3) .....	27	(Sezione 10 — Articolo 10 ed articoli aggiuntivi) .....	36
(Sezione 4 — Ordine del giorno) .....	27	(Sezione 11 — Articolo 11 ed articoli aggiuntivi) .....	37
<b>Disegno di legge n. 4517</b> .....	<b>28</b>	(Sezione 12 — Articolo 12 ed emendamento) .....	38
(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) .....	28	(Sezione 13 — Articolo 13) .....	38
(Sezione 2 — Articolo 2) .....	29	(Sezione 14 — Articolo 14 ed emendamenti) .....	38, 41
(Sezione 3 — Articolo 3 ed emendamenti) .	29, 30	(Sezione 15 — Articolo 15) .....	41
(Sezione 4 — Articolo 4 ed emendamento) .....	31	(Sezione 16 — Articolo 16) .....	41
(Sezione 5 — Articolo 5 ed emendamenti) .	32	(Sezione 17 — Ordini del giorno) .....	41

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 16 settembre 1998.**

Aleffi, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Giovanni Bianchi, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Brancati, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Gnaga, Ladu, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Olivo, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Romano Carratelli, Sales, Selva, Sinisi, Testa, Veltroni, Vigneri, Visco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Aleffi, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Giovanni Bianchi, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bogi, Bordon, Brancati, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Gnaga, Ladu, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Olivo, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Romano Carratelli, Sales, Selva, Sinisi, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 15 settembre 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CARMELO CARRARA: « Disposizioni per la concessione di agevolazioni alle agenzie di viaggio e ai *tour operator* per favorire lo sviluppo del turismo » (5220);

ARMANI e FOTI: « Norme per la locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo » (5221);

ARMANI ed altri: « Modifica dell'articolo 20-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di trasferimento di sede delle imprese commerciali » (5222);

SANTORI: « Istituzione di case da gioco nei comuni di Palestrina e di Anzio » (5223);

MALAGNINO e ABATERUSSO: « Agevolazioni fiscali nel settore del turismo per le aree ricadenti nell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 (5224);

SIMEONE: « Istituzione dell'Osservatorio nazionale per la produzione agricola » (5225);

SIMEONE: « Soppressione della tassa annuale di concessione governativa relativa al passaporto ordinario per l'estero » (5226).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CONTENUTO ed altri: « Modifiche

all'articolo 116 della Costituzione, in materia di autonomia delle regioni » (5181);

*II Commissione (Giustizia):*

CHIAPPORI e BARRAL: « Norme in materia di violenza sessuale sui minori » (5110) *Parere delle Commissioni I e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

*VI Commissione (Finanza):*

CREMA ed altri: « Disposizioni urgenti in favore dei soggetti minorati dell'udito e della parola di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 » (4863) *Parere delle Commissioni I, V, IX e XII;*

CICU ed altri: « Esenzione dal pagamento della tassa di circolazione per autoveicoli, rimorchi e autoscafi, per effetto di procura a vendere a terzi » (5108) *Parere delle Commissioni I, II, V, e IX (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

CONTE e LEONE: « Agevolazioni fiscali a favore dei nuclei familiari » (5178) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XII;*

*VII Commissione (Cultura):*

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: « Promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada » (5207) *Parere delle Commissioni I e VIII;*

*VIII Commissione (Ambiente):*

SCALIA ed altri: « Modifiche alla legge 10 aprile 1997, n. 97, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti » (5197) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO: « Riscatto degli alloggi di edilizia pubblica » (5208) *Parere delle Commissioni I, II, V e VI;*

*IX Commissione (Trasporti):*

FLORESTA e MAMMOLA: « Introduzione dell'articolo 1225-bis del codice della

navigazione, in materia di detenzione di telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche sugli aeromobili » (5155) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni);*

*X Commissione (Attività produttive):*

CONTENTO: « Modifiche alla legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di definizione dell'impresa artigiana e di efficacia dell'iscrizione al relativo albo » (5198) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

*XI Commissione (Lavoro):*

TASSONE ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di rappresentatività sindacale delle figure professionali in posizione di elevata responsabilità » (5084) *Parere della I Commissione;*

STELLUTI: « Finanziamento del trattamento di mobilità per i lavoratori, licenziati nell'anno 1997, già dipendenti da imprese del settore del commercio, da agenzie di turismo e da imprese di vigilanza e di trasporto » (5106) *Parere delle Commissioni I, V, IX e X;*

*XII Commissione (Affari sociali):*

OLIVO ed altri: « Concessione di un contributo annuo alla fondazione per non vedenti "Ezio Galiano" di Catanzaro » (5177) *Parere delle Commissioni I e V.*

**Trasmissione dal ministro  
dei lavori pubblici.**

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera del 7 settembre 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea GIORDANO ed altri n. 9/4665/28 e Teresio Del-fino ed altri n. 9/4665/33, concernenti il completamento ed il potenziamento di infrastrutture viarie e ferroviarie nelle zone dell'Umbria e delle Marche colpite da

eventi sismici, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 marzo 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera del 9 settembre 1998, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: CREMA ed altri n. 9/4274/3 e GIACCO ed altri n. 9/4274/9, concernenti interventi speciali in favore degli enti locali delle regioni Umbria e Marche colpiti da eventi sismici, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 dicembre 1997; VOZZA ed altri n. 9/4354/186 e MATUSCIELLO ed altri n. 9/4354/191, concernenti provvedimenti normativi e finanziari per consentire agli enti locali interessati di procedere all'assunzione definitiva degli addetti ai lavori socialmente utili, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 1997.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segrete-

ria generale — Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), competente per materia.

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 11 settembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SME 54/98 relativo all'acquisizione di n. 200 VCC - « DARDO ».

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 ottobre 1998.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 — Uccisione del missionario  
Don Leo Commissari in Brasile)****A) Interpellanza e interrogazioni:**

Il sottoscritto interpella il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

il sacerdote imolese Don Leo Commissari, missionario in Brasile a Sao Bernardo, una *favela* di San Paolo, è stato ucciso la sera di sabato 20 giugno 1998, con tre colpi di arma da fuoco, all'interno della sua auto, non lontano dal centro di formazione professionale da lui costruito;

a Sao Bernardo, insieme con altri sacerdoti e alcune suore, aveva costruito molti luoghi di culto, una mensa per bambini, e un centro di formazione professionale;

don Leo Commissari aveva fatto la scelta dei poveri non per ideologia, ma per convenzione: aveva dedicato la sua vita al riscatto dei poveri. Si opponeva all'emigrazione dalle campagne alle città che sta provocando un'*escalation* di violenza ed era contro gli insediamenti selvaggi, nelle *favelas* dove non esistono le condizioni minime per una vita dignitosa;

secondo il vescovo di Imola, Fabiani, l'uccisione può essere stato un tentativo di rapina o « può anche darsi che la presenza di don Leo desse fastidio in un luogo di grande povertà e in cui la criminalità è molto diffusa »;

secondo il sindaco di Imola, città che insieme a quella di Lugo sosteneva

l'opera di don Leo, « una mano criminale ha colpito a morte don Leo, un uomo buono e determinato che ha dedicato la vita al riscatto dei poveri » —:

se non intenda intervenire presso il governo brasiliano per chiedere un'inchiesta rigorosa sull'assassinio di don Leo Commissari, perché i colpevoli e gli eventuali mandanti siano perseguiti, e per garantire sicurezza e protezione ai missionari ed alle suore italiani che agiscono a sostegno dei poveri in Brasile dentro aree a grande rischio.

(2-01221)

« Galletti ».

(23 giugno 1998)

SOLAROLI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

sabato 20 giugno 1998 poco dopo la mezzanotte nella favela di Sao Bernardo, alla periferia di San Paolo del Brasile, a poca distanza dalla baracca in cui viveva, è stato barbaramente ucciso il missionario don Leo Commissari mentre rientrava dal centro sociale vicino alla favela, dove aveva trascorso la serata in compagnia della sua gente che aiutava ogni giorno a sopravvivere;

pare che l'assassinio sia stato consumato con tre colpi di arma da fuoco sparati a bruciapelo e tutti andati a segno. Il missionario è stato trovato con la cintura allacciata dentro la sua auto chiusa e con i fari accesi; non pare che vi sia stato furto;

don Leo Commissari era un sacerdote di Imola di cinquantasei anni che da trenta anni svolgeva l'attività di missionario in Brasile. Ordinato sacerdote nel 1967 era stato due anni in diocesi a Imola e poi si era trasferito a San Paolo in Brasile, dove la Chiesa imolese ha due parrocchie, una delle quali a Sao Bernardo. Con altri quattro sacerdoti ha costruito una ventina di cappelle e si curava delle persone povere, dedicandosi in particolare ai bambini e ai giovani, per i quali aveva costruito una mensa e un centro di formazione professionale. Di recente era stato nominato responsabile della pastorale diocesana di Imola;

nella sua attività missionaria era stato capace di coinvolgere, tramite la Diocesi, l'intera città di Imola, l'amministrazione comunale e di ottenere il contributo di tante persone, delle istituzioni e di imprese locali. La sua iniziativa era diventata un punto di impegno solidale per la città di Imola e il suo circondario territoriale. Uomo di fede, si era dedicato agli ultimi e agli esclusi sino al sacrificio della sua vita; e il barbaro assassinio ha destato commozione e costernazione nell'intera popolazione imolese, oltre che nei suoi familiari;

le notizie circa i particolari dell'effettato delitto sono a tuttora scarse ed inadeguate. Anche perché scarse sono le notizie che le autorità del Brasile hanno fornito ai familiari —:

se abbia già coinvolto l'ambasciata italiana e le autorità brasiliane al fine di avere notizie certe sulle circostanze del delitto e sugli esecutori dello stesso;

se intenda perseguire ogni via che porti alla luce verità e colpevoli, dato che, oltre alla sua gente, vi è un'intera città che con angoscia e con ansia attende una informazione circostanziata e non si può lasciare nel buio questo grave accadimento che ha colpito un uomo e una missione così generosa. (3-02529)

(22 giugno 1998)

**(Sezione 2 — Buoni adesivi postali)**

**B) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle comunicazioni, per sapere — premesso che:

sono stati posti in vendita presso gli uffici postali *carnet* di buoni adesivi da lire 15.000, 20.000 e 25.000;

tali buoni adesivi sono venduti ad un prezzo scontato rispetto alla tariffa prevista per il Cai-post;

vengono regolarmente applicati ed obliterati dall'ufficio postale sulla busta prima dell'inoltro del Cai-post —:

se ritenga che tali buoni abbiano la natura di carte valori postali;

in tal caso, se siano stati autorizzati con apposito decreto ministeriale e stampati dall'officina carte valori del Poligrafico dello Stato;

in caso contrario, quale natura abbiano tali buoni, come vengono contabilizzati e con quale provvedimento sia stato autorizzato lo sconto rispetto alla tariffa ordinaria.

(2-00800) « Giovanardi ».

(25 novembre 1997)

**(Sezione 3 — Riorganizzazione degli uffici postali in zone di montagna)**

**C) Interrogazione:**

MERLO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la recente decisione dell'ente poste di procedere a una profonda riorganizzazione degli uffici periferici rischia di provocare effetti devastanti per il territorio

montano e per la relativa garanzia di alcuni servizi essenziali per il cittadino. Nella sola provincia di Torino sono oltre 50 le agenzie che potrebbero funzionare a giorni alterni o, come alternativa, avere un impiegato *part time* a partire già dal prossimo 28 febbraio, giorno in cui dovrebbe esserci il passaggio in Spa dell'attuale ente poste;

l'iniziativa parte da alcune considerazioni legate alla redditività e al cosiddetto « basso traffico » dei suddetti uffici, a volte collocati in sperduti centri di montagna. Sulla base di queste analisi molti uffici postali potrebbero essere definitivamente chiusi, impoverendo ulteriormente il territorio montano. Del resto, i parametri di redditività di cui si è tenuto conto per un eventuale riordino delle sedi non possono essere rapportati a zone di montagna come la nostra. Una proposta che, se viene perseguita, rischia di gettare le premesse per la definitiva soppressione dei tradizionali uffici postali;

ora, tenuto conto che il territorio montano continua a essere marginale rispetto allo sviluppo economico e sociale complessivo, l'eventuale soppressione degli uffici postali « poste e telegrafo » crea ulteriori problemi e rischia di rimuovere un tradizionale presidio sociale che rappresenta storicamente un punto di riferimento per la vita montana. Se la riorganizzazione degli uffici postali può essere positiva a fronte di una eccessiva dispersione frazionata, diventa estremamente negativa e fatale per il territorio montano quando un comune viene privato di questo indispensabile servizio —:

di fronte a un quadro preoccupante per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio montano, quali siano le iniziative concrete che il ministro interrogato ritenga di intraprendere per evitare il progressivo spopolamento della montagna e la sua perdurante marginalità socio-economica;

di fronte a una pesante riduzione delle risorse destinate alla montagna con la recente legge finanziaria, quali siano le proposte politiche che, in relazione alla diffi-

coltà nell'accedere ai servizi di base — l'educazione, i trasporti pubblici locali, le poste — si possono intraprendere per scongiurare una situazione di progressiva decadenza della « società montana », a partire dal mantenimento del presidio postale, almeno a livello comunale. (3-02016)

(24 febbraio 1998)

#### (Sezione 4 — Disservizi postali a Palermo)

#### D) Interrogazioni:

CARMELO CARRARA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

come emerge dal quotidiano il *Mediterraneo* del 10 gennaio 1998, nella città di Palermo oltre cinquemila chili di raccomandate non sarebbero mai state consegnate e moltissime delle stesse risulterebbero indirizzate agli enti pubblici della città;

molti telegrammi risultano recapitati dopo giorni e tonnellate di posta ordinaria sarebbero state avviate al macero —:

quali iniziative intenda adottare il Governo per assicurare ai cittadini il servizio della corrispondenza, e quali iniziative intenda intraprendere nei confronti dei responsabili degli uffici che con i loro comportamenti hanno causato disagi e danni ai cittadini palermitani. (3-01965)

(16 febbraio 1998)

LUCCHESI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il Governo non riesce assolutamente a risolvere un grave problema come quello del servizio postale a Palermo che si trascina già da un anno, mentre i dirigenti dell'ente poste rimangono ai loro posti e

continuano a percepire fior di milioni ogni mese: presidente, amministratore delegato, direttore generale, direttori vari;

il direttore delle poste di Palermo consente ritardi di molti mesi per il recapito di stampe; quindi diventa inutile fare spedire i giornali: in questo caso le poste commettono un altro illecito e non dovrebbero accettare le stampe destinate a Palermo;

i sindacati del personale postale fanno presente che le giacenze non accennano a diminuire; in base all'ultimo monitoraggio, a Palermo Ausonia aspettano di essere consegnate 70 tonnellate di stampe, 60 al magazzino arrivo e 40 alla sala corrispondenze di via Roma —:

se il Ministro sia al corrente della denuncia della Confcommercio, che segnala il recapito di lettere dopo ben dieci mesi dalla spedizione;

se il Ministro ritenga tutto ciò giusto, ovvero non sia il caso di intervenire, in quanto l'apparato postale costa ai contribuenti italiani migliaia di miliardi di lire l'anno;

quando pensi il Ministro di intervenire per sanare questa indecente situazione, che è immorale, ingiusta, mortificante;

se un Ministro della Repubblica possa continuare a tollerare una simile situazione, ed i motivi per cui non sente il dovere di intervenire drasticamente per porre fine a questa disgustosa situazione;

se il Governo non intervenga perché quanto accade a Palermo non lo interessa, (in tal caso dovrebbe trovare il coraggio di dirlo apertamente) anziché continuare a proteggere oltre ogni limite di decenza i suoi « manager » dell'ente poste;

se non ritenga opportuno altrimenti fare un appello a tutti i cittadini affinché non spediscono lettere e giornali destinati al capoluogo siciliano, per l'impossibilità di recapitarli. (3-02256)

(23 aprile 1998)

**(Sezione 5 - Tariffe postali agevolate per la propaganda elettorale)**

**E) Interrogazioni:**

SBARBATI. — *Ai Ministri delle comunicazioni, delle finanze e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

gli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, danno diritto a tutti i candidati, durante la campagna elettorale, di usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale;

giunge notizia che in molte parti del paese, dopo la recente trasformazione delle Poste italiane in Spa, questo diritto, previsto per legge, viene negato adducendo come motivazione la mancanza di una direttiva in materia;

questo tipo di situazione rischia di creare delle discriminazioni tra i candidati, basate esclusivamente sulle individuali possibilità economiche —:

se non si ritenga quanto deciso dalle Poste italiane gravemente lesivo del diritto di informazione e propaganda e quale iniziativa si intenda intraprendere per ripristinare immediatamente la situazione precedente, dando pari opportunità ad ogni candidato di poter svolgere compiutamente l'imminente campagna elettorale. (3-02282)

(29 aprile 1998)

TERESIO DELFINO. — *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'Ente poste ha portato a conoscenza del ministero dell'interno la disposizione ai propri uffici per la revoca delle agevolazioni tariffarie previste dalla legge numero 515 del 1993 per la propaganda elettorale svolta a mezzo del servizio postale;

tale disposizione determina un grave pregiudizio al regolare svolgimento delle prossime consultazioni amministrative, essendo venuta meno la vigenza del regime tariffario agevolato —:

quali iniziative urgenti intenda assumere perché sia ripristinato il regime agevolato in merito alle tasse postali.

(3-02323)

(11 maggio 1998)

FOTI e BONO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

gli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, numero 515, prevedono l'applicazione di una tariffa postale agevolata (lire 70 per ogni plico di peso non superiore a 70 grammi) per la spedizione della propaganda elettorale da parte dei candidati alle elezioni politiche ed amministrative;

le disposizioni dettate dal comma 19 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, numero 662, che prevedono la cessazione di ogni forma di agevolazione postale tariffaria, non caducano le disposizioni di cui alla richiamata legge numero 515 del 1993;

il Ministro Maccanico rispondendo, per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'atto di sindacato ispettivo 4/13490 ha confermato che l'affrancatura degli invii elettorali è quella prevista dagli articoli 17 e 20 della legge numero 515 del 1993;

l'Ente poste italiane non risulta avere impartito — ad oggi — alle direzioni periferiche alcuna disposizione in merito all'applicazione della tariffa in questione a favore dei candidati alle elezioni amministrative indette per il 24 maggio 1998;

la circostanza è gravissima poiché l'incremento di dieci volte del costo di spedizione della corrispondenza che i candidati intendono inviare agli elettori turba il regolare svolgimento della campagna elettorale in corso;

l'impossibilità per i candidati di potersi avvalere di una tariffa agevolata riserva un ingiustificato e decisivo vantaggio ai sindaci uscenti o, comunque, ai candidati più conosciuti e facoltosi, violando ogni principio di pari opportunità o « *par condicio* » —:

quali urgenti iniziative intenda assumere il Governo al fine di garantire l'applicazione, da parte dell'Ente poste italiane, di una norma di legge vigente e oltremodo opportuna;

se non ritenga che, al di là del silenzio che grava sulla questione prospettata, la campagna elettorale non possa ulteriormente essere condizionata da inopinate decisioni dell'Ente poste. (3-02821)

(ex 5-04346 del 30 aprile 1998)

(14 settembre 1998)

CAVERI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

rispondendo alla interrogazione numero 5-04281, diretta a conoscere l'atteggiamento del Governo in merito alle riduzioni tariffarie per materiale elettorale, nella prospettiva delle consultazioni elettorali ormai prossime nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, il sottosegretario Vincenzo Maria Vita rilevava che, con riferimento alla questione posta, non può che confermarsi la persistenza dell'obbligo per il gestore pubblico di applicare le tariffe agevolate per il servizio di recapito del materiale elettorale previsto dall'articolo 17 della legge numero 515 del 1993, fermo restando il diritto al ristoro dei costi sostenuti a favore della società e che al momento non risultava che Poste italiane Spa volesse procedere a diversa interpretazione della norma sopra citata e assicurando comunque che si sarebbe provveduto a ribadire l'efficacia della normativa recata dalla legge 10 dicembre 1993, numero 515;

contrariamente alle previsioni del sottosegretario le Poste hanno annunciato il

proprio rifiuto dell'applicazione delle agevolazioni —:

come sia possibile che le affermazioni del Governo siano state così clamorosamente smentite, violando la previsione degli articoli 17 e 20 della legge numero 515 del 1993 e quali interventi si prospettino per ripristinare una situazione di legalità verificatesi nella delicata fase delle elezioni regionali della Valle d'Aosta. (3-02807)

(ex 5-04381 del 12 maggio 1998)

(14 settembre 1998)

BONO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

si è aperta in questi giorni in diverse parti d'Italia la campagna elettorale per il rinnovo di diverse amministrazioni comunali e provinciali che vede impegnati numerosi candidati che hanno conseguentemente necessità di utilizzare i servizi postali nazionali per l'invio di materiale propagandistico ed informativo;

la legge numero 515 del 1993 che disciplina le campagne elettorali, precisamente all'articolo 17, regola le agevolazioni postali a cui ciascun candidato può accedere usufruendo di una tariffa inferiore alla norma per l'invio di plichi non superiori al peso di grammi 70, per un massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio e nella circoscrizione;

tale tariffa, come recita la norma, può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto anche ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei

plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali;

in occasioni di altre elezioni amministrative l'ente poste ha in un primo momento disatteso le disposizioni dettate dalla norma, ma successivamente su invito del Governo, ha sempre riconsiderato la sua posizione;

il Governo ha risposto, ad altre precedenti interrogazioni su casi analoghi impegnandosi a fare al più presto chiarezza sulla materia senza però dare effettivo seguito all'impegno, con la conseguenza che oggi, ancora una volta, l'ente poste ritiene di insistere sulle proprie posizioni, rifiutando nella provincia di Siracusa, di applicare la suddetta norma ai candidati che ne hanno fatto richiesta ed impedendo loro la spedizione a prezzi agevolati, con grave turbativa del corretto andamento della campagna elettorale —:

quali urgenti iniziative intenda adottare per far sì che l'ente poste rispetti subito le norme vigenti, così da non ostacolare il regolare andamento della campagna elettorale in Sicilia e se non ritenga, inoltre, di dovere esaminare con la dovuta decisione l'opportunità di revocare la concessione ministeriale di autorizzazione all'espletamento del servizio postale di cui gode l'ente, anche alla luce del fatto che quest'ultimo continua impunemente e reiteratamente a disapplicare in maniera arrogante le leggi della Repubblica. (3-02820)

(ex 5-04378 dell'11 maggio 1998)

(14 settembre 1998)

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*(Sezione 1 – Mancato raggiungimento degli obiettivi del documento di programmazione economica e finanziaria)*

ARMANI, CONTENUTO, TATARELLA, BERSELLI, ALBERTO GIORGETTI, MARENCO, CARLO PACE, GIOVANNI PACE, ANTONIO PEPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 1999-2001 evidenzia la dipendenza e la correlazione tra la diminuzione della pressione fiscale e gli effetti sul prodotto interno lordo;

in particolare esso descrive come, stando a studi recenti, la « risposta del tasso di crescita reale del PIL a seguito di una diminuzione di un punto percentuale dell'aliquota media effettiva dovrebbe situarsi in un intervallo compreso tra lo 0,05 e lo 0,2 per cento »;

in quel contesto, il Governo proponeva l'aggiornamento del tasso di crescita del PIL per il 1998 fissandolo al 2,5 per cento, abbondantemente al di sopra delle precedenti previsioni (2,0 per cento), precisando che « lo scostamento era riconducibile alla maggior consistenza della ripresa produttiva manifestatasi nel corso del 1997 » e, in particolare, ad « una crescita più elevata dei consumi delle famiglie e degli investimenti »;

sempre in quel contesto si leggeva (pagina 88) che la creazione di nuova occupazione rappresenta una « priorità economica nazionale » e si ribadiva l'impegno

del Governo a realizzare condizioni favorevoli alla crescita economica del Mezzogiorno;

lo stesso documento avvertiva come imminente la riforma del sistema dei rapporti finanziari tra il centro e la periferia per riaffermare il principio di corrispondenza secondo il quale, a livello locale, il prelievo delle autonomie sulle collettività amministrative dovrebbe costituire la forma ordinaria di finanziamento delle spese;

nel documento di programmazione economica e finanziaria veniva valorizzato il cosiddetto « decentramento fiscale » conseguente, tra l'altro, all'attuazione della delega relativa all'introduzione dell'Irap e dell'addizionale regionale sull'Irpef, ritenendolo « teso a riallineare le responsabilità in ordine all'erogazione della spesa con quella relativa al prelievo fiscale »;

come se non bastasse, si ipotizzava una riduzione della pressione fiscale basata sul dato previsto per le entrate tributarie, tra l'altro, del corrente anno;

si sta ormai dando per acquisito il mancato raggiungimento degli obiettivi di crescita del PIL, tanto più preoccupante se messo in relazione all'ulteriore aumento del gettito tributario che ha « sfondato » — per eccesso — le previsioni per il 1998, nonostante un minor apporto derivante da un errore sugli introiti determinati dalla nuova imposta regionale;

la riforma fiscale riserva, nel prossimo futuro, al contribuente italiano diverse addizionali locali sulle imposte che non sono conosciute nemmeno dal Ministro proponente, come dimostrano i recenti episodi che hanno visto protagonista quest'ultimo;

se al mancato raggiungimento degli obiettivi e delle previsioni indicate nel documento di programmazione economica e finanziaria, in tema di sviluppo, di occupazione e di riduzione della pressione tributaria, non concorra anche la riforma fiscale voluta da un Ministro delle finanze che ha dimostrato di non conoscerla e che non è ancora in grado di fornire i dati ufficiali del gettito tributario fin qui affluito alle casse dello Stato. (3-02832)

(15 settembre 1998)

**(Sezione 2 – Interventi sui valichi di frontiera)**

RIZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha ottenuto l'inserimento dell'Italia nell'Unione monetaria europea, pur mantenendo strutture di frontiera comparabili a quelli di Paesi a livello di terzo mondo, come dimostra, tra gli altri, il posto di frontiera di Como Brogeda, il valico più importante d'Italia con la Svizzera, che versa attualmente in uno stato di fatiscenza e di degrado, con strutture cadenti non degne di un paese civile —:

quali interventi il Governo intenda attuare per migliorare le condizioni dei nostri posti di frontiera. (3-02833)

(15 settembre 1998)

**(Sezione 3 – Utilizzo di risorse finanziarie da parte delle regioni)**

LAMACCHIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sul nodo nevralgico della disoccupazione, che colpisce in maniera drammatica il Sud del nostro Paese, da tempo si è attivato un forte dibattito tra Governo, forze politiche e sociali che, ci si augura,

determinerà al più presto, una volta verificate le disponibilità finanziarie, autentiche e nuove condizioni di sviluppo;

per quanto riguarda il Sud rimane comunque necessario colmare il *gap* esistente attualmente con il resto del Paese in termini di infrastrutture e di sicurezza, al fine di stabilire una propria forma autonoma di sviluppo che non si basi solamente sulla speranza che nuovi incentivi inducano le aziende del nord ad investire nel mezzogiorno;

in questo quadro, a tutti ormai noto, si aggiunge il rischio, sempre presente, della perdita di migliaia di miliardi di fondi comunitari o di residui attivi in molte regioni del Sud a causa dell'imperante burocrazia, delle farraginose procedure di spesa e spesso di difese campanilistiche che costituiscono nell'insieme un ostacolo insuperabile —:

in che modo in Governo intenda intervenire in tutti quei casi in cui vi sono inerzia e ritardi da parte delle regioni nell'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione, ed entro quali tempi si possa o si pensi di intervenire, al fine di scongiurare che regioni già drammaticamente « provate », rischino la beffa della perdita di risorse finanziarie, non utili ma indispensabili. (3-02834)

(15 settembre 1998)

**(Sezione 4 – Iniziative relative alla crisi albanese)**

PEZZONI e CAMPATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

quali siano le valutazioni del Governo sulla situazione venutasi a creare in Albania e quali iniziative intenda sviluppare per contribuire a far superare a quel Paese la grave crisi che lo sta attraversando. (3-02836)

(15 settembre 1998)

**(Sezione 5 – Aumento delle pensioni sociali)**

STRAMBI, DILIBERTO e GRIMALDI.  
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* —  
Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa si è appreso dell'intenzione del Governo di elevare l'ammontare delle pensioni sociali —:

se la notizia corrisponda al vero e di che entità si tratti. (3-02837)

(15 settembre 1998)

**(Sezione 6 – Iniziative in relazione alla crisi albanese)**

MARINACCI, MANZIONE, TERESIO DELFINO, DI NARDO, CAVANNA SCIREA, VOLONTÈ, TASSONE, CIMADORO e PAGANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la situazione politica in Albania è ancora una volta pesantemente e cruentamente degenerata e non è come quella rappresentata dal Governo in Parlamento recentemente, in occasione del dibattito sulla conversione del decreto legge riguardante la missione militare italiana in Albania;

l'ulteriore incremento della violenza si è avuta a partire da sabato scorso, quando è stato assassinato nel centro di Tirana il parlamentare democratico dell'opposizione Azem Hajdari, uomo di alti principi democratici e liberali —:

quale azione diplomatica il Governo abbia assunto per mantenere all'interno dell'area dei Balcani una pace ed un equilibrio che fino ad oggi è stato tutelato solo a parole, anche in relazione ai pericoli che corrono i nostri connazionali e le nostre imprese, e quali iniziative intenda immediatamente avviare per consentire la difesa e la crescita delle istituzioni democratiche in Albania in un clima di pacificazione e non già di scontro e di terrorismo politico,

quale quello che si è riscontrato in tutto il Paese dalla elezione dell'ultimo Parlamento albanese. (3-02838)

(15 settembre 1998)

**(Sezione 7 – Tutela dei diritti della persona nei processi penali)**

TARADASH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

molti commentatori hanno riscontrato gravi violazioni delle procedure nell'interrogatorio della signora Alletto, principale testimone d'accusa nel processo per l'omicidio di Marta Russo —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per la tutela dei diritti della persona negli interrogatori relativi a processi penali. (3-02841)

(15 settembre 1998)

**(Sezione 8 – Cooperazione finanziaria con l'Albania)**

LECCESE e PAISSAN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

considerata la drammatica situazione albanese, aggravatasi negli ultimi giorni;

se il Governo non ritenga più utile concentrare le risorse finanziarie previste per la cooperazione italo-albanese a favore dell'*institution building*, cioè alla ricostruzione del tessuto istituzionale di quel paese, e se non ritenga di condizionare gli appoggi al governo albanese ad un effettivo ed efficace piano di disarmo dei civili, visto che secondo stime di organizzazioni internazionali vi sarebbero in circolazione circa 900.000 kalashnikov. (3-02839)

(15 settembre 1998)

***(Sezione 9 - Revisione delle stime di crescita del documento di programmazione economica e finanziaria)***

BOCCIA e PISTELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nelle ultime settimane si sono registrate pesanti turbolenze finanziarie che hanno scosso i mercati mondiali a seguito delle crisi asiatiche e russe;

il nostro Paese ha contenuto tali squilibri grazie all'aggancio del tra-

guardo europeo maturato nel maggio scorso;

la crisi dei mercati finanziari può avere direttamente o indirettamente ripercussioni sulla fiducia degli operatori e sull'andamento dell'economia reale —:

se il Governo ritenga opportuno rivedere le stime sulla crescita espresse nel documento di programmazione economico e finanziaria che sono alla base della stesura del disegno di legge finanziaria.

(3-02840)

*(15 settembre 1998)*

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI URGENTI PER  
L'ELEVAMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE (4917)**

**(A.C. 4917 - sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4917 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*(Disposizioni urgenti  
per l'elevamento dell'obbligo di istruzione).*

1. L'obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni ed è gratuito. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino, sarà introdotto l'obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale.

2. A coloro i quali, adempiuto l'obbligo di istruzione o prosciolti dal medesimo, non intendono proseguire gli studi nell'istruzione secondaria superiore è garantito, nell'ambito della programmazione dell'offerta educativa, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.

3. Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, in coerenza con

i principi di autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanea, volte a favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore.

4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria di cui al comma 1, previo accertamento dei livelli di apprendimento, di formazione e di maturazione, è rilasciata all'alunno una certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento dal medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il percorso didattico ed educativo svolto e le competenze acquisite.

5. In prima applicazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo già negli anni precedenti in base alla previgente normativa.

6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad integrare in via regolamen-

tare le norme riguardanti la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri competenti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l'attuazione del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni di orientamento, con le modalità previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 maggio 1998, n. 251, che potranno all'uopo essere modificate e integrate.

9. Agli alunni portatori di *handicap* si applicano le disposizioni in materia di integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Per la realizzazione delle procedure, degli interventi e dei progetti connessi con l'attuazione dei commi 7 e 8, nonché per le relative attività preparatorie, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.

11. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, disciplinano l'elevamento dell'obbligo di istruzione adottando, eventualmente in via amministrativa, soluzioni coerenti con i propri ordinamenti vigenti, purché queste assicurino l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari superiori e siano in armonia con le finalità di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

## EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

(A.C. 4917 — sezione 1)

### ART. 1.

*Al comma 4 dopo le parole: istruzione obbligatoria aggiungere le seguenti:* nel caso di mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui al comma 1.

**1. 87.** Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

*Al comma 4 sopprimere le parole: e maturazione.*

**1. 38.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

*Al comma 4, sostituire le parole da: è rilasciata sino alla fine del comma con le seguenti:* è rilasciato all'alunno un diploma che certifica l'acquisizione delle competenze previste dall'intero ciclo dell'obbligo. Nel caso di acquisizione incompleta o carente, all'alunno viene rilasciata una certificazione avente valore di credito formativo e indicante il percorso didattico ed educativo nonché le competenze acquisite.

**1. 90.** Dalla Chiesa.

*Al comma 4, sostituire le parole: è rilasciata all'alunno una certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo o il proscioglimento con le seguenti:* è rilasciato all'alunno un diploma che attesta l'assolvimento.

*Conseguentemente al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* A conclusione della frequenza del decimo anno l'alunno è comunque prosciolto dall'istruzione e formazione obbligatoria.

**1. 19.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

*Al comma 4 sopprimere le parole:* adempimento dell'obbligo di.

- 1. 88.** Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

*Al comma 4 sostituire le parole:* del medesimo con *le seguenti:* dell'obbligo.

- 1. 89.** Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

*Al comma 4 dopo le parole:* ed educativo *aggiungere le seguenti:* e formativo.

- 1. 91.** Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

*Al comma 4 aggiungere alla fine il seguente periodo:* Tale credito costituisce anche certificazione per eventuali rientri nel sistema scolastico-formativo.

- 1. 39.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

*Al comma 5, sostituire le parole:* In prima applicazione con *le seguenti:* Nel primo anno scolastico di applicazione.

- 1. 2.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

*Al comma 5, dopo le parole:* nell'anno scolastico precedente hanno *aggiungere le seguenti:* conseguito il diploma di licenza elementare o di licenza media.

- 1. 92.** Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

*Al comma 5 sopprimere le parole:* frequentato una classe media di scuola elementare o media, con eccezione degli.

- 1. 94.** Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

*Al comma 5 sostituire le parole:* o media con *le seguenti:* o le prime due classi della scuola media inferiore

- 1. 113.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

*Al comma 5 dopo le parole:* elementare o media *aggiungere le parole:* per gli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo già negli anni precedenti in base alla previgente normativa vale quanto previsto al comma 2 del presente articolo

- 1. 93.** Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

*Sopprimere il comma 6.*

- 1. 13.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad emanare, dopo l'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, in attuazione delle disposizioni del presente articolo. I medesimi decreti legislativi, preciseranno, fra l'altro, sulla scorta dei principi affermati:

a) le finalità e le funzioni dei primi due anni della scuola secondaria superiore;

b) il rapporto fra l'esigenza di salvaguardare il valore della tradizione storico-culturale del Paese e l'urgenza di estendere la flessibilità degli ordinamenti e dei curricula, al fine di realizzare obiettivi specifici di istruzione e di formazione che siano aderenti al contesto sociale e collegati con le iniziative eventuali di altri organismi territoriali;

c) la natura dei programmi di studio che costituiscono un riferimento nazionale all'interno del quale le singole unità scolastiche ricavano i propri percorsi dell'insegnamento-apprendimento;

d) il criterio di modifica dei piani di studio e dei programmi, da parte delle unità scolastiche, nell'intento di renderli adeguati alle situazioni e alle istanze della comunità familiare, della comunità scolastica, della comunità locale;

e) il recupero dei soggetti in difficoltà che hanno abbandonato precocemente il sistema scolastico e il sistema della formazione professionale;

f) la personalizzazione degli interventi di istruzione e di formazione;

g) la continuità educativa e didattica fra la scuola media e i primi due anni della scuola secondaria superiore;

h) il potenziamento del carattere orientativo dei primi due anni della scuola secondaria superiore.

**1. 64.** Giovanardi, Aprea, Follini.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad adeguare le norme riguardanti la vigilanza sull'adempimento dell'istruzione e formazione obbligatoria. Il diritto di istruzione è tutelato in via prioritaria dai comuni.

**1. 21.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Il diritto di istruzione è tutelato in via prioritaria dai comuni.

**1. 22.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

*Sopprimere il comma 7.*

\* **1. 14.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

*Sopprimere il comma 7.*

\* **1. 114.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base delle norme generali desumibili dalla presente legge, sono disciplinate:

a) le specifiche, differenziate modalità e funzioni dell'anno iniziale dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore, individuando per ciascuno le materie fondamentali e di indirizzo, in modo che agli studenti siano assicurate una adeguata formazione culturale e le indispensabili conoscenze specialistiche in coerenza con l'indirizzo prescelto;

b) le caratteristiche e le condizioni in base alle quali istituti, centri o agenzie di formazione professionale possono essere sedi dell'assolvimento dell'obbligo attraverso il canale della formazione professionale di primo livello che contiene l'insegnamento tecnico specialistico e un percorso di approfondimento di materie culturali fondamentali compresa almeno una lingua straniera;

c) la certificazione con cui deve concludersi l'obbligo di istruzione, che costituisce anche credito per eventuali rientri nel sistema scolastico o formativo;

d) la riforma dell'istruzione professionale con particolare riferimento alla riduzione del *curriculum* obbligatorio, all'inserimento degli *stages* e dell'alternanza scuola-lavoro, anche in collegamento con l'apprendistato, attraverso convenzioni con le imprese.

**1. 44.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,

sulla base delle norme generali desumibili dalla presente legge, sono disciplinate:

a) le specifiche, differenziate modalità e funzioni dei bienni iniziali dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore, individuando per ciascuno le materie fondamentali e di indirizzo, in modo che agli studenti siano assicurate una adeguata formazione culturale e le indispensabili conoscenze specialistiche in coerenza con l'indirizzo prescelto;

b) le caratteristiche e le condizioni in base alle quali istituti, centri o agenzie di formazione professionale possono essere sedi dell'assolvimento dell'obbligo attraverso il canale della formazione professionale di primo livello che contiene l'insegnamento tecnico specialistico e un percorso di approfondimento di materie culturali fondamentali compresa almeno una lingua straniera;

c) la certificazione con cui deve concludersi l'obbligo di istruzione, che costituisce anche credito per eventuali rientri nel sistema scolastico o formativo;

d) la riforma dell'istruzione professionale con particolare riferimento alla riduzione del *curriculum* obbligatorio, all'inserimento degli *stages* e dell'alternanza scuola-lavoro, anche in collegamento con l'apprendistato, attraverso convenzioni con le imprese.

**1. 43.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Delfino.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Il Ministro della pubblica istruzione con decreto legislativo e previo parere vincolante e obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, disciplinerà l'attuazione del presente articolo tracciando obiettivi generali e specifici di apprendimento-insegnamento che siano aderenti al contesto sociale e raccordati con le iniziative di altri organismi territoriali; definendo la natura dei piani di studio e dei programmi che costituiscono un riferi-

mento nazionale all'interno del quale le singole unità scolastiche ricavano i propri curricoli; precisando i criteri di modifica dei piani di studio e dei programmi, da parte delle unità scolastiche, nell'intento di renderli adeguati alle situazioni e alle istanze delle comunità familiari, della comunità scolastica e della comunità civile.

**1. 67.** Giovanardi, Aprea, Follini.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Il sede di prima applicazione, l'obbligo di istruzione e di formazione è prolungato a complessivi lo anni e si assolve con la frequenza positiva della scuola elementare e della scuola media e con la frequenza successiva:

a) o dei primi due anni della scuola secondaria superiore;

b) o dei primi due anni della formazione professionale di primo livello.

Il Ministro della pubblica istruzione disciplinerà l'attuazione del presente articolo, entro il 31 dicembre dell'anno 1999, con decreto legislativo, previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

**1. 15.** Giovanardi, Aprea, Follini.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad avviare immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le procedure e gli interventi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, introducendo tra l'altro elementi di flessibilità per assicurare la più ampia risposta alle esigenze formative differenziate dei giovani.

**1. 115.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

*Al comma 7, sostituire le parole:* Con decreto del Ministro della pubblica istruzione *con le seguenti:* Con decreto legislativo del Ministro della pubblica istruzione, previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

**1. 68.** Giovanardi, Aprea, Follini.

*Al comma 7 dopo le parole:* d'intesa con i Ministri competenti *aggiungere le seguenti:* di concerto con le regioni

**1. 96.** Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

*Al comma 7 sostituire le parole da:* è disciplinata *fino alla fine, con le seguenti:* sono disciplinate, entro il 31 dicembre 1998, le specifiche, differenziate modalità e funzioni dell'anno iniziale dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore, individuando per ciascuno le materie fondamentali e di indirizzo, in modo che agli studenti siano assicurate un'adeguata formazione culturale e le indispensabili conoscenze specialistiche in coerenza con l'indirizzo prescelto.

**1. 40.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Delfino.

*Al comma 7, sostituire le parole:* entro il 31 dicembre 1998 *con il seguente:* entro il 31 dicembre 2000.

**1. 71.** Giovanardi, Aprea, Follini.

*Al comma 7 sostituire le parole:* l'attuazione del presente articolo *con le seguenti:* l'attuazione della presente legge.

**1. 95.** Teresio Delfino, Aprea, Volontè, Marinacci, Cavanna Scirea, Angeloni.

*Al comma 7 sopprimere dalle parole:* tenendo conto *sino alla fine del comma.*

**1. 69.** Giovanardi, Aprea, Follini.

*Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* comunque salvaguardando i differenziati e specifici caratteri dell'anno iniziale dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore.

**1. 46.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

*Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e comunque salvaguardando i differenziati e specifici caratteri dell'anno iniziale dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore, nonché definendo le forme di sostegno da offrire per facilitare il passaggio, nell'anno di obbligo, dall'uno all'altro indirizzo della scuola secondaria superiore.

**1. 47.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

*Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* L'obbligo di istruzione e di formazione, di durata decennale, si assolve anche nei primi due anni della formazione professionale di primo livello.

**1. 70.** Giovanardi, Aprea, Follini.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con decreto legislativo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le caratteristiche e le condizioni in base alle quali istituti, centri o agenzie di formazione professionale possono essere sedi dell'assolvimento dell'obbligo attraverso il canale della formazione professionale di primo livello che contiene l'insegnamento tecnico specialistico e un percorso di approfondimento di materie culturali fondamentali e di almeno una lingua straniera.

**1. 45.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7-bis. In attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione le competenze e le funzioni amministrative in materia di istruzione artigiana e professionale sono integralmente trasferite alle regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con il medesimo regolamento sono trasferiti alle regioni gli istituti professionali di Stato. I trasferimenti hanno effetto dal primo anno scolastico successivo all'attribuzione dell'autonomia agli stessi istituti ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per effetto dei trasferimenti di cui al presente comma gli istituti professionali di Stato assumono la qualifica di enti regionali autonomi.

1. 42. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Le classi delle scuole elementari e medie di 1° e di 2° grado che costituiscono l'obbligo scolastico ai sensi della presente legge, in cui sono inseriti alunni portatori di handicap, non possono essere costituite con più di venti alunni.

1. 120. Sbarbati, Mazzocchin, Rodeghiero, Errigo.

*Sopprimere il comma 8.*

1. 116. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti

*Sostituire al comma 8 con il seguente:*

8. Al fine di consentire alle scuole la realizzazione graduale e piena di quanto previsto dalla presente legge, a partire dall'anno scolastico successivo all'emanazione

dei decreti legislativi, le istituzioni scolastiche sono autorizzate, per un periodo massimo di tre anni, a sperimentare il nuovo ordinamento che, solo successivamente, verrà posto a regime in forma generalizzata e definitiva.

1. 72. Giovanardi, Aprea, Follini.

*Al comma 8 sopprimere le parole da: In attesa sino a: 15 marzo 1997, n. 59.*

1. 73. Giovanardi, Aprea, Follini.

*Al comma 8 sostituire le parole da: l'autonomia didattica sino alla fine del comma con le seguenti: a partire dall'anno scolastico successivo alla emanazione dei decreti legislativi, il nuovo ordinamento, per un periodo massimo di tre anni, terminato il quale la presente legge sarà applicata definitivamente.*

1. 74. Giovanardi, Aprea, Follini.

*Al comma 8 dopo le parole: didattica e organizzativa aggiungere le seguenti: nella salvaguardia, comunque, dei differenziati e specifici caratteri dell'anno iniziale dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore.*

1. 49. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

*Al comma 8 aggiungere, in fine, le seguenti parole: rafforzando il caratteri di orientamento dell'ultimo anno della scuola media e potenziando la capacità del primo anno dell'istruzione professionale e dell'istruzione tecnica di orientare rispetto al mondo del lavoro.*

1. 48. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

*Al comma 8 aggiungere, dopo la parola: orientamento, le seguenti parole:* sia in vista del proseguimento degli studi, sia dell'inserimento nel mondo del lavoro.

- 1. 98** (Nuova formulazione). Teresio Del-fino, Aprea, Volontè, Marinacci, Ca-vanna Scirea, Angeloni.

*Al comma 8 aggiungere, in fine, il se-guente periodo:* A tal fine è autorizzato l'incremento della dotazione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella misura di lire 174.285 milioni per l'anno 1998, di lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e di lire 165 mi-lioni a decorrere dall'anno 2000.

- 1. 131.** Governo.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Gli alunni portatori di handicap, a richiesta della famiglia, possono adempiere l'obbligo d'istruzione anche fino al com-pimento del diciottesimo anno di età. Per gli stessi alunni vengono inoltre estese tutte le disposizioni in materia di integrazione sco-lastica nella scuola dell'obbligo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

- 1. 117.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

*Al comma 9 aggiungere in fine il se-guente periodo:* A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e di lire 10.672 milioni a decorrere dal-l'anno 2000.

- 1. 130.** La Commissione.

*Al comma 9 aggiungere in fine il se-guente periodo:* Le classi che accolgono bambini portatori di *handicap* sono costi-tuite con diciotto alunni.

- 1. 18.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, San-tandrea, Caparini.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7-bis. Le classi che costituiscono l'ob-bligo scolastico ai sensi della presente legge, in cui sono inseriti alunni portatori di handicap, non possono essere costituite con più di venti alunni.

- 1. 118.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Rodeghiero.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 10, sostituire le parole:* lire 5.000 milioni *con le seguenti:* lire 30.000 milioni.

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire, ogni qualvolta ricorrono, le parole:* lire 5.000 milioni *con le seguenti:* lire 30.000 milioni.

- 1. 25.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, San-tandrea, Caparini.

*Al comma 10, sostituire le parole:* lire 5.000 milioni *con le seguenti:* lire 20.000 milioni.

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire, ogni qualvolta ricorrono, le parole:* lire 5.000 milioni *con le seguenti:* lire 20.000 milioni.

- 1. 24.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, San-tandrea, Caparini.

*Al comma 10, sostituire le parole:* lire 5.000 milioni *con le seguenti:* lire 10.000 milioni.

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire, ogni qualvolta ricorrono, le parole:* lire 5.000 milioni *con le seguenti:* lire 10.000 milioni.

- 1. 23.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, San-tandrea, Caparini.

*Al comma 10, sostituire le parole: lire 3.000 milioni con le seguenti: lire 20.000 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire, ogni qualvolta ricorrono, le parole: lire 67.591 milioni con le seguenti: lire 84.591 milioni.*

**1. 28.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

*Al comma 10, sostituire le parole: lire 3.000 milioni con le seguenti: lire 10.000 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire, ogni qualvolta ricorrono, le parole: lire 67.591 milioni con le seguenti: lire 74.591 milioni.*

**1. 27.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

*Al comma 10, sostituire le parole: lire 3.000 milioni con le seguenti: lire 6.000 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire, ogni qualvolta ricorrono, le parole: lire 67.591 milioni con le seguenti: lire 70.591 milioni.*

**1. 26.** Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. Nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano e nelle regione Valle d'Aosta il completamento dell'obbligo scolastico si realizza, in attesa di una riforma organica del sistema di istruzione e di formazione e fino all'adozione di apposita disciplina rispettivamente provinciale e regionale, nei primi due anni del corso di studio di istruzione secondaria superiore o, in alternativa, nei corsi di formazione professionale rispettivamente provinciali o regionali che assicurino l'in-

segnamento delle materie fondamentali comuni del biennio degli istituti secondari superiori.

**1. 75.** Giovanardi, Aprea, Follini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ed è gratuito con le seguenti: L'istruzione obbligatoria è gratuita.*

**1. 29 (Testo riformulato).** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Nell'ordinamento scolastico italiano è istituita la scuola superiore del lavoro.

2. La scuola superiore del lavoro costituisce un ultimo ciclo dell'obbligo di istruzione e garantisce la graduale integrazione tra il momento educativo e l'esperienza del lavoro. Tale ciclo opera per completare la formazione del cittadino quale protagonista del mondo produttivo inteso come elemento di progresso civile e sociale della nazione.

3. Alla scuola superiore del lavoro si può accedere dopo aver conseguito il positivo giudizio di valutazione e superato l'esame di licenza al termine della scuola media.

4. Il corso di studio della scuola superiore del lavoro ha durata biennale.

5. Le discipline d'insegnamento della scuola superiore del lavoro sono le seguenti:

a) approfondimento della struttura della lingua italiana;

b) due lingue straniere;

c) elementi di matematica applicata;

d) storia delle civiltà contemporanee;

e) nozioni di diritto pubblico;

f) elementi di geografia e di economia;

g) nozioni di scienze delle comunicazione;

h) approfondimento della cultura e delle tradizioni locali;

i) attività ginnico-sportiva;

l) nozioni teoriche sulle tematiche del lavoro.

6. Gli insegnamenti di cui al comma 1 possono essere integrati con altre discipline in relazione alle specifiche esigenze territoriali e dei singoli corsi.

7. Ad integrazione dell'apprendimento teorico gli alunni devono svolgere un periodo di apprendistato da effettuare a tempo parziale presso imprenditori pubblici o privati, nonché in aziende familiari nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dei servizi.

8. Nell'impossibilità di collocamento nelle strutture economiche locali, lo Stato o gli enti pubblici territoriali devono garantire comunque la utilizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché delle risorse territoriali.

9. Agli alunni è rilasciato un libretto personale nel quale sono riportate le annotazioni valutative sia da parte degli insegnanti delle discipline teoriche sia del datore di lavoro presso il quale essi svolgono il periodo di apprendistato.

10. Ai fini previdenziali ed assistenziali valgono le norme vigenti sulla tutela del lavoro. I relativi contributi sono a totale carico dello Stato.

11. L'orario di insegnamento, sia per le discipline teoriche che per le attività di lavoro, è flessibile.

12. Per quanto riguarda le discipline teoriche l'orario di insegnamento è costituito da un minimo di dieci ore settimanali, distribuite in non meno di due giorni nell'arco della settimana, e da un massimo di venti ore settimanali ripartite in quattro giorni.

13. A seconda delle esigenze del corso l'orario di insegnamento può essere anti meridiano, pomeridiano o flessibile.

14. Per gli insegnamenti teorici ogni classe non può essere costituita da meno di dieci o da più di venti allievi.

15. L'orario di lavoro può variare da un minimo di dieci ore settimanali ad un massimo di venticinque ore. Il lavoro può essere distribuito nell'arco della settimana in relazione alle esigenze dell'azienda.

16. L'orario complessivo degli impegni scuola-lavoro non deve comunque superare le trenta ore settimanali.

17. La frequenza della scuola superiore del lavoro è gratuita ed obbligatoria e non deve comunque risultare inferiore ai due terzi dell'orario complessivo annuale del corso, sia per la parte teorica che per l'esperienza di lavoro, senza possibilità di compensazione.

18. Le scuole superiori del lavoro devono essere istituite in ogni distretto scolastico in numero tale da soddisfare le esigenze della popolazione scolastica interessata ed in relazione alle caratteristiche socio-economiche del territorio.

19. Al termine del biennio gli alunni sono sottoposti ad un esame teorico - pratico di verifica.

20. A coloro che superano la prova di cui al comma 1 è rilasciato un attestato di qualifica professionale valido ad ogni fine legale, esclusa l'iscrizione alle università o ad istituti universitari.

21. A coloro che non superano la prova di cui al comma 1 è rilasciato un attestato di assolvimento dell'obbligo di istruzione.

**1. 01.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Gli alunni afflitti da minorazioni psichiche di lieve entità sono inseriti nelle classi normali. Per gli alunni portatori di minorazioni più gravi sono previste scuole polo particolarmente idonee e i docenti sono coadiuvati da docenti di sostegno e da un gruppo medico — psico — pedagogico con funzioni di consulenza.

2. Gli alunni non vedenti, sordi e sordomuti sono avviati a centri educativi specialistici presso i quali sono utilizzati docenti abilitati per la materia d'insegnamento e in possesso dei relativi titoli di specializzazione.

3. Presso i centri di cui al comma 2 funzionano laboratori di attività pratiche di lavoro particolarmente congeniali al tipo di minorazione.

**1. 02.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti.

*(A.C. 4917 - sezione 2)*

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4917 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

*(Norme finanziarie).*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno 1998, in lire 67.591 milioni per l'anno 1999 e in lire 281.158 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della pubblica istruzione per lire 5.000 milioni e lire 105.158 milioni, rispettivamente per gli anni 1998 e 2000, ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 67.591 milioni per l'anno 1999 e lire 176.000 milioni per l'anno 2000. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato complessivamente in lire 179.285 milioni per l'anno 1998, in lire 221.518 milioni per l'anno 1999 e in lire 153.359 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 179.285 milioni per il 1998, per lire 149.823 milioni per il 1999 e per lire 105.323 milioni per il 2000 e l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 71.695 milioni per l'anno 1999 e lire 48.036 milioni per l'anno 2000.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**2. 2 (Nuova formulazione).** Governo.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato complessivamente in lire 5.000 milioni per l'anno 1998, in lire 71.695 milioni per l'anno 1999 e in lire 153.194 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di

parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 5.000 milioni per il 1998 e lire 105.158 milioni per il 2000 e l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 71.695 milioni per l'anno 1999 e lire 48.036 milioni per l'anno 2000.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**2. 1.** La Commissione.

**(A.C. 4917 - sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4917 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(A.C. 4917 - sezione 4)**

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

a riconsiderare la problematica dell'inserimento degli alunni portatori di *handicap* nella scuola, con particolare attenzione al numero degli alunni delle classi in cui detti alunni sono inseriti, con l'obiettivo di facilitare l'integrazione attraverso il sostegno e l'insegnamento il più possibile individualizzato;

impegna altresì il Governo

ad affrontare con procedura di urgenza nella sede competente della Commissione Cultura la suddetta problematica al fine di tenerne conto nella formulazione della legge finanziaria.

**9/4917/1** Sbarbati, Bracco, Voglino, Castellani, Dalla Chiesa, Soave, Lenti, Mariani.

**DISEGNO DI LEGGE: RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI SETTORE (4517)**

**(A.C. 4517 - sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990, è autorizzata l'assunzione nel triennio 1998-2000 di:

a) limiti d'impegno di durata quindicennale per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni annui a partire dall'anno 1999 e 60.000 milioni annui a partire dall'anno 2000;

b) limiti d'impegno di durata non superiore a dodici anni per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni annui a partire dall'anno 1999 e 30.000 milioni annui a partire dall'anno 2000;

c) un ulteriore limite d'impegno di durata quindicennale per le finalità di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 261, in ragione di lire 20.000 milioni annui a partire dall'anno 1998.

2. All'articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La gestione finan-

ziaria, amministrativa e tecnica del Fondo è affidata ad una banca iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed in base a criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa ai fini della prestazione del servizio ».

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di mercato, ancorché inferiore a quello di cui alla Risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi ».

4. La durata massima delle operazioni di finanziamento di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, deve intendersi pari alla durata del limite di impegno in relazione al quale le medesime operazioni sono autorizzate.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 1.**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 10.000 milioni con le seguenti: 11.500 milioni*

**1. 2** Bocchino, Savarese.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 10.000 milioni con le seguenti: 11.500 milioni.*

**1. 1** Bocchino, Savarese.

**(A.C. 4517 – sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 2.**

1. In attuazione del regolamento (CE) n. 2600/97 del Consiglio del 19 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995, sugli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 1, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 21 dicembre 1994, relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale o, in mancanza, fino al 31 dicembre 1998.

**(A.C. 4517 – sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

1. Nell'ambito di un processo di aggregazione e qualificazione del sistema di imprese che operano nel settore delle costruzioni e trasformazioni navali, è consentito alle imprese titolari di contratti

fruenti dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, affidare ad imprese, anche non iscritte all'albo delle imprese di costruzione navale, di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, dotate di risorse finanziarie, attrezzature e personale idoneo per effettuare direttamente le lavorazioni, la realizzazione di parti di scafo, fino ad un massimo del 25 per cento del peso complessivo dello stesso. Qualora l'appalto sia affidato ad imprese con sedi fuori dal territorio dell'Unione europea, le parti di scafo così realizzate non sono considerate ai fini dell'ammissibilità ai contributi di cui alle menzionate norme, anche agli effetti dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 564 del 1993.

2. Le forme di associazione, integrazione e coordinamento tra imprese di costruzione navale di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 261, si intendono comprensive anche delle collaborazioni con imprese di costruzione navale di Paesi dell'Unione europea per la realizzazione di commesse acquisite espressamente in dette forme di collaborazione. In tali ipotesi il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, è accordato solo in relazione alle parti della commessa realizzate in Italia.

3. Resta ferma ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, l'esclusione del riconoscimento di nuova capacità produttiva assistibile, conseguente alla creazione di nuove strutture produttive, nonché della possibilità di procedere all'iscrizione di nuove imprese all'albo dei costruttori navali.

4. Il possesso del requisito di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), della legge 14 giugno 1989, n. 234, è richiesto solo per le imprese di costruzione navale.

5. Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione navale, per i quali venga richiesto il contributo di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, che affidano parte delle lavorazioni in appalto

sono tenute a comunicare alle competenti direzioni provinciali del lavoro ed agli istituti previdenziali, nonché alle associazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti, entro sessanta giorni dall'affidamento in appalto delle lavorazioni stesse, l'elenco nominativo delle imprese, nonché la consistenza della forza lavoro impiegata ed i contratti collettivi applicati da tali imprese, come da queste comunicato. È fatto comunque salvo il divieto di ogni forma di intermediazione di manodopera ed è confermata la disciplina vigente in materia di sicurezza.

6. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni di cui al comma 5 riscontrata da parte dei competenti organismi e rilevata dal Ministero dei trasporti e della navigazione determina l'esclusione dal contributo per la parte delle lavorazioni effettuate dalle suddette imprese non regolarmente denunciate.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 3.

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* È fatto obbligo a tutte le imprese appaltatrici che entrano nella produzione di unità navali superiori alle 30.000 tonnellate di stazza lorda compensata di costituirsi in consorzio.

**3. 4** Eduardo Bruno, Boghetta.

*Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: attrezzature e personale idoneo, con le seguenti: attrezzature e personale idonei.*

**3. 6.** La Commissione.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tutti i contributi che per le menzionate norme non risultano ammis-

sibili sono assegnati come maggiorazione dei contributi liquidabili su altre commesse ai cantieri italiani in grado di garantire l'intero svolgimento della lavorazione sul territorio nazionale.

**3. 1** Eduardo Bruno, Boghetta.

*Alla fine dell'articolo 3 aggiungere il seguente comma:* con successivo provvedimento sarà istituito un fondo di incentivazione degli investimenti atti a migliorare la produttività dei cantieri privilegiando quelli che eseguono l'intera lavorazione in Italia.

**3. 1** (*Testo riformulato*). Eduardo Bruno, Boghetta.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* A tutti i lavoratori impiegati nelle attività di costruzione e/o allestimento dello scafo svolte nei cantieri italiani vengono applicati i contratti nazionali di lavoro in vigore in Italia salvaguardando le condizioni di miglior favore

**3. 2** Eduardo Bruno, Boghetta.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Ai lavoratori stranieri, dipendenti o utilizzati da imprese extracomunitarie, che sono occupati nei cantieri navali italiani in attività di costruzione di scafo e/o allestimento, vengono applicati i contratti nazionali di lavoro in vigore in Italia, salvaguardando le condizioni di miglior favore

**3. 3** Eduardo Bruno, Boghetta.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Tuttavia le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261, iscritte alla data del 31 dicembre 1997 all'albo speciale delle imprese di riparazione navale, possono ottenere l'estensione

dell'iscrizione stessa anche all'albo speciale delle imprese di costruzione navale, sempreché esse siano in possesso dei prescritti requisiti per conseguire detta iscrizione.

### 3. 5. Collavini.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261, iscritte alla data del 31 dicembre 1997 all'albo speciale delle imprese di riparazione navale possono ottenere l'estensione dell'iscrizione stessa anche all'albo speciale delle imprese di costruzione navale, sempreché esse siano in possesso dei prescritti requisiti per conseguire detta iscrizione.

### 3. 7. (Nuova formulazione). Governo.

#### (A.C. 4517 — sezione 4)

#### ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 4.

1. Alle imprese, cui, con provvedimenti adottati entro il 31 luglio 1998, sono stati concessi contributi sul credito navale, ai sensi degli articoli 3, 4 e 6 della legge 10 giugno 1982, n. 361, e successive modificazioni, nonché ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e dell'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, per lavori iniziati entro il 28 febbraio 1997 il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a corrispondere anticipatamente, in un'unica soluzione, le ultime rate di contributo ancora da erogare per un importo corrispondente a quello delle rate intercorrenti tra il semestre successivo all'inizio dei lavori di costruzione e quello di effettiva decorrenza della erogazione del contributo. Contestualmente alla corresponsione dell'anticipazione sono annullati gli impegni di spesa relativi alle rate anticipate.

2. L'anticipazione della corresponsione di cui al comma 1 è esclusa per le rate il cui

pagamento è imputato agli esercizi finanziari 1998 e 1999.

3. Le imprese che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 sono tenute a presentare, a pena di decadenza, istanza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del provvedimento di concessione se successiva. Nel caso in cui le rate di contributo anticipate siano oggetto di cessione, totale o parziale, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, notificata all'Amministrazione, l'istanza stessa è presentata dal titolare del contributo congiuntamente al nulla osta del cessionario o, in alternativa, dal cessionario congiuntamente al nulla osta del cedente. L'anticipazione di cui al comma 1 è comunque disposta solo a favore del cessionario.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato il limite d'impegno quindicennale in ragione di lire 66.000 milioni annui a partire dall'anno 1999. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni.

5. La decorrenza di erogazione del contributo al creditore navale dal semestre successivo all'inizio dei lavori, prevista dalle norme di legge di cui al comma 1, va intesa come termine iniziale prima del quale le rate medesime non possono in ogni caso essere fatte decorrere. La decorrenza effettiva inizia solo dall'esercizio finanziario nel quale è possibile assumere il relativo impegno di spesa.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 4.

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* dalla data del provvedimento di concessione se successiva la legge entra in vigore dopo il termine previsto.

### 4. 1. La Commissione.

**(A.C. 4517 — sezione 5)****ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, al Centro per gli studi di tecnica navale spa (CETENA) di Genova, un contributo sulle spese sostenute per uno specifico programma straordinario di ricerca, da condurre in collaborazione con il Consorzio Confitarma-Finmare per la ricerca (COFIR) di Genova e da completare entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e fluviale.

2. Per l'approvazione del programma di ricerca di cui al comma 1, nonché per la determinazione e corresponsione del relativo contributo, si applica l'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, tenendo altresì conto delle attività di ricerca nelle discipline scientifico-economiche di potenziale interesse per la navigazione marittima e fluviale.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di lire 1.000 milioni annui a partire dall'anno 1999.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 5.**

*Al comma 1 sostituire le parole: un triennio con le seguenti: un anno*

**5. 2 Bocchino, Savarese**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-bis. Il Ministero dei trasporti e della navigazione trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una*

*relazione complessiva sull'attuazione delle leggi di settore, ivi compresa la relazione sullo stato delle ricerche finanziate ai sensi del presente articolo.*

**5. 1 Bocchino, Savarese.**

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

**(A.C. 4517 — sezione 6)****ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

*a) al comma 6, le parole da: « di cui » fino a: « cantieri » sono soppresse;*

*b) al comma 7, la parola: « acquisizione » è soppressa.*

2. Il programma di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

**ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO  
ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI  
LEGGE****ART. 6.**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

*ART 6-bis — (modifiche al D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30). All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio*

1998, n. 30 *dopo le parole*: per l'anno 1997 *inserire le seguenti*: nonché per i primi quattro mesi del 1998.

**6. 01.** La Commissione.

**(A.C. 4517 — sezione 7)**

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 7.**

1. Al fine di favorire e riqualificare l'occupazione nell'industria navalmecanica, le regioni possono avviare programmi specifici di formazione di manodopera qualificata.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni nelle quali hanno sede cantieri di costruzione e riparazione navale, stabilisce le quote di finanziamento a carico dello Stato per l'anno 1998 per lo svolgimento dei programmi di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1998.

**(A.C. 4517 — sezione 8)**

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**Art. 8.**

1. Per rendere più efficaci le attività operative di propria responsabilità il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a disporre:

*a)* l'adeguamento della componente navale del Ministero dei trasporti e della navigazione con unità atte ai compiti di vigilanza e soccorso di propria competenza;

*b)* la costruzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di unità navali di tipo-

logia simile ai pattugliatori classe « Cassiopea », affidate alla Marina militare per la vigilanza a tutela degli interessi nazionali, al di là del limite esterno del mare territoriale, e gestite dal Ministero della difesa;

*c)* prototipi, d'intesa con il Ministro della difesa, di sistemi ed apparati per unità navali di futura generazione, destinate a finalità analoghe a quelle di cui alla lettera *b)*;

*d)* l'adeguamento della componente aerea del Ministero dei trasporti e della navigazione con velivoli atti ai compiti di vigilanza, ricerca e soccorso di propria competenza.

2. Allo scopo di rendere più efficaci le attività operative in mare, il Corpo della Guardia di finanza dispone un programma di interventi finalizzato ad adeguare la propria componente aeronavale con unità e velivoli atti ai compiti di polizia economica e finanziaria e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in mare.

2. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono autorizzati i seguenti limiti di impegno della durata massima di quindici anni:

*a)* per gli investimenti di cui alla lettera *a)* del comma 1, in ragione di lire 15.000 milioni annui a partire dall'anno 1998, 15.000 milioni annui a partire dall'anno 1999 e 10.000 milioni annui a partire dall'anno 2000;

*b)* per gli investimenti di cui alla lettera *b)* del comma 1, in ragione di lire 5.000 milioni annui a partire dall'anno 1998, 10.000 milioni annui a partire dall'anno 1999 e 20.000 milioni annui a partire dall'anno 2000;

*c)* per gli investimenti di cui alla lettera *c)* del comma 1, in ragione di lire 2.000 milioni annui a partire dall'anno 1998 e 3.000 milioni annui a partire dall'anno 1999;

*d)* per gli investimenti di cui alla lettera *d)* del comma 1, in ragione di lire 4.000 milioni annui a partire dall'anno

1998, 4.000 milioni annui a partire dall'anno 1999 e 2.000 milioni annui a partire dall'anno 2000;

*e)* per gli investimenti di cui al comma 2, in ragione di lire 10.000 milioni annui a partire dall'anno 1998, 10.000 milioni annui a partire dall'anno 1999 e 10.000 milioni annui a partire dall'anno 2000.

4. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 3 si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e all'articolo 8, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 8.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione per gli aspetti di competenza delle Capitanerie di porto*

##### 8. 1 Bocchino, Savarese.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Allo scopo di rendere efficaci le attività operative sui laghi, l'Arma dei Carabinieri dispone un programma di interventi finalizzato ad adeguare la componente aeronavale con unità e velivoli atti a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica sui laghi.

*Conseguentemente al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente*

*e-bis.* Per gli investimenti di cui al comma 2-bis, in ragione di 10.000 milioni annui a partire dall'anno 1998, 10.000 milioni annui a partire dall'anno 1999 e 10.000 milioni annui a partire dall'anno 2000.

##### 8. 2 Chincarini, Ciapusci, Bosco, Covre.

#### (A.C. 4517 - sezione 9)

#### ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 9.

1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta un programma sulla base delle richieste delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime, sentite le regioni interessate. Lo schema di programma degli interventi finanziabili e di ripartizione delle risorse, prima della definitiva adozione, è trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari. Le autorità portuali o, in mancanza, il Fondo gestione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ai fini della realizzazione degli interventi, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per lire 100 miliardi annui a partire dall'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede annualmente ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie.

2. All'articolo 9, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: « Segrate-Lacchiarella » sono soppresse. L'interporto « Marcianise-Nola », di cui al medesimo comma 1, si intende costituito da due distinte unità.

3. Per la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di lire 20 miliardi annui a partire dall'anno 2000. Il piano degli interventi di cui al presente comma, da definire tenendo conto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9

della legge 23 dicembre 1997, n. 454, prima della definitiva adozione, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Il piano degli interventi di cui al presente comma, che utilizza le risorse di cui alla presente legge, nonché quelle previste al comma 3 del citato articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, deve tenere conto prioritariamente delle esigenze di sviluppo infrastrutturale delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, al fine di favorire la razionalizzazione del trasporto merci ed il riequilibrio modale attraverso una equilibrata rete nazionale di infrastrutture interportuali previa valutazione della reale capacità di spesa.

4. Per la realizzazione degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, sono concessi contributi rapportati ad un limite di impegno quindicennale di lire 21,8 miliardi annui a partire dall'anno 1999 da corrispondere con i criteri, le modalità e le procedure di cui alla citata legge 4 agosto 1990, n. 240, e all'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

5. Nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, è assegnato almeno il 40 per cento delle risorse previste per gli interventi di cui ai commi 1 e 3. Tale assegnazione è subordinata alla presentazione di progetti cantierabili e finalizzati allo sviluppo del sistema portuale nazionale, in relazione al rilancio dei traffici nazionali ed internazionali.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 9.

*Al comma 2, in fine aggiungere il seguente periodo:* Le risorse rese disponibili a seguito della revoca della Convenzione del 16 aprile 1992, con la quale l'interporto di

Segrate Lacchiarella è stato ammesso ai contributi di cui all'articolo 9, della citata legge 240 del 1990, sono destinate al finanziamento di quelle strutture inferiori complementari al sistema del trasporto di merci individuate nell'area milanese. In particolare sono privilegiate quelle strutture che siano già almeno in parte operative o per le quali esistano già i progetti esecutivi o siano già state approvate dai piani regolatori degli enti locali su cui insistono vi sia l'accordo tra enti locali e operatori locali o siano ubicate in vicinanza di grandi strade di comunicazione siano strettamente interconnesse a scali ferroviari già esistenti.

##### 9. 8 Chincarini, Ciapusci, Bosco, Covre.

*Al comma 2, in fine aggiungere il seguente periodo:* Le risorse rese disponibili a seguito della revoca della Convenzione del 16 aprile 1992, con la quale l'interporto di Segrate Lacchiarella è stato ammesso ai contributi di cui all'articolo 9, della citata legge 240 del 1990, sono destinate al finanziamento di quelle strutture inferiori complementari al sistema del trasporto di merci individuate nell'area milanese.

##### 9. 9 Chincarini, Ciapusci, Bosco, Covre.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* 20 miliardi *con le seguenti:* 50 miliardi

##### 9. 1 Bocchino, Savarese.

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

##### 9. 2 Chincarini, Ciapusci, Bosco, Covre.

*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da:* che utilizza *fino alle seguenti:* di cui all'obiettivo 1, *con le seguenti:* ripartisce le risorse di cui alla presente legge, nonché quelle previste al comma 3, del

citato articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, in quote uguali, tra le regioni di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b.

**9. 5** Chincarini, Ciapusci, Bosco, Covre.

*Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole:* nonché quelle previste al comma 3, del citato articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454,

**9. 3** Chincarini, Ciapusci, Bosco, Covre.

*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da:* prioritariamente *sino a:* di cui all'obiettivo 1 *con le seguenti:* delle esigenze di sviluppo infrastrutturale delle regioni di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b.

**9. 4** Chincarini, Ciapusci, Bosco, Covre.

*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole:* deve tener conto prioritariamente *con le seguenti :* può tener conto

**9. 7** Chincarini, Ciapusci, Bosco, Covre.

*Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere la parola:* prioritariamente

**9. 6** Chincarini, Ciapusci, Bosco, Covre.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, tutte le tasse portuali sono assegnate alla autorità portuale o all'ente che gestisce il porto ove le stesse sono pagate, al fine di migliorare le strutture e la recettività del porto medesimo.

**9. 01** Chincarini, Ciapusci, Bosco, Covre.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. 1. All'articolo 8, comma 11-bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, tra le parole: commerciale e

peschereccia sono inserite le seguenti: industriale e petrolifera di servizio passeggeri.

**9. 02.** La Commissione.

(A.C. 4517 – sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

1. Ai fini del risanamento del sistema idroviario padano-veneto di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 40 miliardi annui a partire dall'anno 2000. Con uno o più decreti il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, previa intesa con le regioni interessate, alla definizione e localizzazione degli interventi nonché alla ripartizione delle relative risorse sentiti gli enti locali interessati. Le regioni, nei limiti delle risorse attribuite, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinati dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire 40 miliardi annui a partire dall'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie.

2. Lo schema di decreto di cui al comma 1, prima della definitiva adozione, è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

ART. 10.

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Alle regioni interes-

sate al sistema idroviario padano-veneto, spettano compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti interni.

**10. 1** Chincarini, Ciapusci, Bosco, Covre.

*Al comma 2, sostituire le parole: comunicato con la seguente: trasmesso.*

**10. 2.** La Commissione.

**(A.C. 4517 – sezione 11)**

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE**

**ART. 11.**

1. L'articolo 12 comma 1 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Le unità da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 11 sono abilitate alla navigazione con il rilascio di apposita licenza a norma dell'articolo 13. L'abilitazione è determinata conformemente alla categoria di progettazione di cui all'allegato II indicata nella dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per le seguenti specie di navigazione:

a) senza alcun limite per le unità appartenenti alla categoria di progettazione A);

b) di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato) per le unità appartenenti alla categoria di progettazione B);

c) litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso) per le unità appartenenti alla categoria di progettazione C);

d) speciale per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri, per le unità appartenenti alla categoria di progettazione D) ».

2. L'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4. Le unità da diporto appartenenti alla categoria di progettazione C) e D) qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono abilitate a navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di appartenenza ».

3. All'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni, le parole: « A), B) e C) » sono sostituite dalle seguenti « A), B), C) e D) ».

**ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 11.**

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. (Modifiche al D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509) . Il comma 4, dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, è abrogato.

**11. 01.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. 1. Il comma 4 dell'articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, è abrogato.

2. Alla minore entrata di lire 8 milioni annui per ciascuno degli anni 1998-1999 e

2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

**11. 02.** Governo.

**(A.C. 4517 – sezione 12)**

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

Art. 12.

1. All'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole da: « pari » fino a « assicurazioni » sono sostituite dalle seguenti: « di lire 7,5 miliardi annui, per il minore introito derivante dalla differenza di aliquota ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 12.

*All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: 1998, n. 30 inserire le seguenti modifiche: dopo le parole riguardanti navi sono aggiunte le parole: in costruzione o; le parole: di cui all'articolo 1 sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 2, lettera a) e b) della tariffa ordinaria allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.*

**12. 1.** Governo.

**(A.C. 4517 – sezione 13)**

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

Art. 13.

1. Il primo comma dell'articolo 152 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Il passavanti provvisorio è rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero può essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera che il venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione della nave dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che l'atto di nazionalità, o documento equipollente, è stato preso in consegna. Il passavanti è anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalità o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto ».

**(A.C. 4517 – sezione 14)**

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE ED  
ANNESSO ALLEGATO**

Art. 14.

1. Allo scopo di far fronte alle nuove incombenze assegnate al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera, l'organico degli Ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, come definito dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli Ufficiali, è incremen-

tato di 26 unità, suddivise come di seguito indicato:

- a) n. 1 Contrammiraglio;
- b) n. 4 Capitani di vascello;
- c) n. 7 Capitani di fregata;
- d) n. 3 Capitani di corvetta;
- e) n. 6 Tenenti di vascello;
- f) n. 5 Sottotenenti di vascello.

2. La Tabella 2: MARINA — QUADRO VI — Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, allegata al decreto legislativo

30 dicembre 1997, n. 490, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge. Per il conseguimento dell'incremento organico di cui al comma 1 in un biennio, per due anni è consentito il superamento delle immisioni annuali nei ruoli normali, come determinate dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 490 del 1997, di un numero non superiore a 20 unità.

3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 54 milioni per l'anno 1998, di lire 735 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.685 milioni annui a partire dall'anno 2000.

Tabella 2: MARINA

Quadro VI: Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto

Grado	Orga- nico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ammiraglio Ispettore	4	—	—	—	—	—	—	—
Contrammiraglio	16	scelta	—	—	—	—	—	4 ogni 5 anni <sup>a</sup>
Capitano di vascello	113	scelta	5	—	1 anno come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente.	—	—	2 o 3 <sup>b</sup>
Capitano di fregata	192	scelta	6 <sup>c</sup> 8 <sup>d</sup> 15 <sup>e</sup>	—	1 anno come comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente.	—	—	4 o 5 <sup>f</sup> 5 o 6 <sup>g</sup> 3 <sup>h</sup>
Capitano di corvetta	78	anzianità	—	4	—	—	—	—
Tenente di vascello	170	scelta anzianità	7	10	1 anno come capo di ufficio circondariale marittimo o incarico equipollente.	—	superare gli esami prescritti	17 o 18 <sup>i</sup>
Sottotenente di vascello	133	anzianità	—	6	18 mesi di servizio presso una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo o servizio equipollente.	—	conseguire la laurea	—
Guardiamarina	—	anzianità	—	2 <sup>l</sup>	—	—	superare gli esami prescritti	—

<sup>a</sup> Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, terzo, quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.

<sup>b</sup> Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno.

<sup>c</sup> I aliquota di valutazione: comprende i Capitani di fregata aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.

<sup>d</sup> II aliquota di valutazione: comprende i Capitani di fregata aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.

<sup>e</sup> III aliquota di valutazione: comprende i Capitani di fregata aventi anzianità di grado pari o superiore a 15 anni.

<sup>f</sup> Ciclo di 2 anni: 5 promozioni il primo anno, 4 promozioni il secondo; promozioni da attribuirsi ai Capitani di fregata compresi nella I aliquota di valutazione.

<sup>g</sup> Ciclo di 2 anni: 5 promozioni il primo anno, 6 promozioni il secondo; promozioni da attribuirsi ai Capitani di fregata compresi nella II aliquota di valutazione.

<sup>h</sup> Promozioni da attribuirsi ai Capitani di fregata compresi nella III aliquota di valutazione.

<sup>i</sup> Ciclo di 3 anni: 18 promozioni il primo anno, 17 promozioni il secondo e terzo anno.

<sup>l</sup> 1 anno per gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del presente decreto.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 14.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. A fronte delle nuove incombenze istituzionali il Governo varerà entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un programma per definire una più stretta collaborazione e un migliore coordinamento tra le forze di polizia in mare, fermo restando il ruolo prioritario del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera in materia di salvaguardia della sicurezza e tutela della vita in mare.

**14. 1** Eduardo Bruno.

*Al comma 2, sostituire le parole:* di un numero non superiore *con le seguenti:* per un numero non superiore.

**14. 2.** La Commissione.**(A.C. 4517 – sezione 15)**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## Art. 15.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 53 miliardi per l'anno 1998, ed un limite di impegno quindicennale di lire 4,4 miliardi annui a partire dall'anno 2000.

**(A.C. 4517 – sezione 16)**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 16.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 115.054 milioni per l'anno 1998, di cui lire 56.000 milioni per limiti di

impegno, in lire 207.535 milioni per l'anno 1999, di cui lire 206.800 milioni per limiti di impegno, e in lire 504.885 milioni per l'anno 2000, di cui lire 503.200 milioni per limiti di impegno, si provvede:

a) quanto a lire 54 milioni per l'anno 1998, a lire 735 milioni per l'anno 1999 e a lire 1.685 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione;

b) quanto a lire 115.000 milioni per l'anno 1998, a lire 206.800 milioni per l'anno 1999 e a lire 503.200 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 4517 – sezione 17)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerata l'importanza di una razionale utilizzazione delle risorse destinate all'interportualità,

impegna il Governo:

ad incentivare in via preferenziale le realtà interportuali in cui sono garantite

attività intermodali, in grado di movimentare un volume di quantità di merci superiore a due milioni di tonnellate;

ad assicurare innanzitutto il completamento di quelle realtà interportuali definite nel Piano Generale dei Trasporti e non ancora rese operative, con particolare riguardo a quelle che, ubicate nelle aree terminali del Paese, soprattutto nel Mezzogiorno, condizionano l'efficienza di alcuni importanti sistemi portuali (tra i quali Napoli, Salerno, Gioia Tauro, Bari e Taranto);

a privilegiare quelle realtà in cui sono già definiti, o in corso di definizione, accordi di programma capaci di coinvolgere oltre alle risorse pubbliche anche quelle private;

ad individuare ulteriori fonti di finanziamento da destinare al completamento di iniziative interportuali infrastrutturalmente carenti, perché non adeguatamente collegate con la rete ferroviaria e stradale.

**9/4517/1** Bocchino.

La Camera,

impegna il Governo

affinché l'utilizzo delle unità navali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), nell'ambito delle acque territoriali, venga svolto con l'adeguato e opportuno coinvolgimento delle Capitanerie di porto.

**9/4517/2** Savarese, Bocchino.

L'intermodalità ormai è diventata una condizione essenziale per ottimizzare i flussi di trasporto delle merci e al tempo stesso per dare concretezza ad uno degli obiettivi principali della politica dei trasporti per il trasferimento di quote rilevanti di merci dalla strada alla ferrovia.

La legge n. 240 del 1990 aveva come obiettivo primario la creazione di nodi capaci di dare fluidità ed efficienza ai processi intermodali e in particolare, responsabilizzando le società preposte alla

gestione dei singoli impianti, incentivava, con adeguate risorse, la costruzione nel nostro Paese di una rete organica di interporti.

Dopo nove anni dall'approvazione della sopra richiamata legge n. 240, solo in cinque realtà interportuali si sono attivate iniziative concrete, mentre nelle altre realtà si è fermi o all'attività progettuale o a quella espropriativa. Ancora più preoccupante è la inesistenza di iniziative organiche nel Mezzogiorno del Paese e lo scarso coinvolgimento di risorse private.

Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto che in più occasioni da parte del Governo si è ribadita la essenzialità degli interporti per il rilancio del trasporto delle merci su ferrovia, per il contenimento dei costi di trasporto e per le rilevanti ricadute sull'impatto ambientale, si rende indispensabile ed urgente una attenta verifica delle cause che non hanno consentito una evoluzione efficace del provvedimento legislativo e pertanto

impegna il Governo:

a verificare, per ogni singolo interporto, lo stato effettivo di attuazione dei programmi e l'utilizzo reale delle risorse;

ad identificare le risorse pubbliche e private stanziare e le scadenze temporali che consentono il completamento delle varie iniziative in tempi certi;

ad effettuare una capillare analisi degli assetti societari di ogni realtà interportuale per verificare la solidità e l'impegno dei vari soci;

ad individuare, in modo particolare per gli interporti ubicati nel Mezzogiorno, i soggetti responsabili del mancato avvio delle iniziative;

a bloccare la erogazione di ulteriori incentivi in assenza di un reale riscontro operativo dei programmi approvati.

Si impegna altresì il Governo a produrre, entro e non oltre il prossimo trimestre, apposito documento da cui si evincano i risultati di tali iniziative.

**9/4517/3.** Stajano, Floresta, Giardiello, Merlo, Bruno, Galletti, Bocchino.

La Camera,

considerato che:

il settore della cantieristica navale si trova di fronte ad una fase cruciale, a livello mondiale, caratterizzato da una previsione di domanda di nuove navi fino al 2000 e che dopo tale data potrebbe subire una significativa riduzione;

la mancata ratifica da parte statunitense dell'accordo OCSE del 21 dicembre 1994, allontana la prospettiva di un'ampia concertazione internazionale per il ristabilimento delle regole di concorrenza nel mercato di settore;

le recenti turbolenze dei mercati finanziari e valutari che hanno sconvolto i rapporti di cambio, possono determinare ulteriori svantaggi per la cantieristica comunitaria e italiana.

La cantieristica navale italiana occupa una posizione significativa nel contesto europeo e nelle imprese pubbliche, private e cooperative lavorano decine di migliaia di lavoratori e il settore, nell'ambito della disciplina comunitaria, va sostenuto con adeguate misure che ne accrescano le capacità competitive.

In questo quadro

impegna il Governo

ad individuare misure utili alla ristrutturazione dei cantieri che presentino indubbe penalizzazioni per la loro collocazione in aree a destinazione portuale, o che siano soggetti a duplicazione di costi organizzativi, nonché per coprire le spese per la tutela dell'ambiente e del patrimonio architettonico delle città sede di cantieri navali.

La Camera impegna infine il Governo a codefinire nell'ambito comunitario misure che valorizzino le potenzialità della cantieristica comunitaria e italiana e ne accresca le capacità competitive mediante il rilancio della ricerca per lo sviluppo delle nuove tecnologie e per l'aumento della sicurezza della navigazione.

**9/4517/4.** Duca.

La Camera,

esaminato l'atto Camera n. 4517 recante il rifinanziamento dell'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della direttiva comunitaria di settore,

impegna il Governo

ad attribuire le competenze, in coerenza con il piano generale dei trasporti, in materia di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti interni, alle regioni interessate al sistema idroviario padano-veneto.

**9/4517/5.** Covre, Chincarini.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

La Camera,

esaminato l'atto Camera n. 4517 recante il rifinanziamento dell'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della direttiva comunitaria di settore,

impegna il Governo

a predisporre, a breve, un provvedimento con il quale si stabilisca l'assegnazione delle tasse portuali alla autorità portuale o all'ente che gestisce il porto ove le medesime tasse sono pagate, affinché queste ultime vengano utilizzate per migliorare la ricettività e le strutture del porto stesso.

**9/4517/6.** Ciapucci, Chincarini.

La Camera,

esaminato l'atto Camera n. 4517 recante il rifinanziamento dell'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della direttiva comunitaria di settore;

considerato che anche in riferimento alla navigazione sui laghi si pone il problema della sicurezza, soprattutto in par-

tticolari mesi dell'anno in cui si riscontra un'alta densità turistica;

impegna il Governo

a provvedere affinché in presenza di motivate necessità prospettate dall'Arma dei carabinieri, predisponga un programma di interventi finalizzato ad adeguare la componente aeronavale con unità e velivoli, consentendo in tal modo, all'Arma stessa, di assicurare un adeguato servizio di ordine e sicurezza pubblica anche sui laghi.

**9/4517/7.** Chincarini, Ciapusci.

La Camera,

premessi che:

nel provvedimento in esame è intervenuto a sostegno della corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;

fondamentale è il ruolo del corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in materia di salvaguardia della sicurezza e tutela della vita in mare;

risulta che per ragioni organizzative il coordinamento tra le forze di polizia in mare e il corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera non sempre risponde alle esigenze per la mancanza di un'effettiva integrazione

impegna il Governo

a predisporre opportuni interventi al fine di garantire l'ulteriore potenziamento dei mezzi di soccorso e sicurezza delle capitanerie di porto, e a predisporre un programma per definire un miglior coordinamento e una più stretta collaborazione tra le forze di polizia in mare e il corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

**9/4517/8.** Eduardo Bruno, Boghetta.

La Camera,

premessi che:

per effetto della crisi economica degli anni '80 l'industria cantieristica e

armatoriale ha subito un forte ridimensionamento;

a fronte dell'aumento di commesse degli ultimi due anni si è ricorso sempre più ad appalti, nonostante le officine specializzate siano state spazzate via dalla crisi;

risulta che vi siano realtà in cui imprese con un solo dipendente prendano appalti del valore di miliardi per poi subappaltare finanche tre volte ad una miriade di altre ditte prive delle capacità tecniche e organizzative indispensabili con pesanti conseguenze sia sulle condizioni dei lavoratori che sulla qualità delle lavorazioni:

impegna il Governo

a favorire con appositi dispositivi la costituzione in consorzio di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici che partecipano alla medesima commessa per unità navale inferiori alle 30.000 tonnellate al fine di assicurare un più facile controllo del rispetto degli standard qualitativi delle lavorazioni e delle condizioni di lavoro.

**9/4517/9.** Boghetta, Eduardo Bruno.

La Camera,

considerato che:

il disegno di legge n. 4517 recante « Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore » prevede un programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione infrastrutturale dei porti;

impegna il Governo:

a predisporre il programma di interventi tenendo conto di una griglia di criteri che, al fine di garantire una corretta e più incisiva applicazione delle norme di cui all'articolo 9, privilegino:

a) i porti che negli ultimi tre anni sono stati caratterizzati da incremento dei volumi di traffico;

b) il miglior rapporto tra merci imbarcate e sbarcate per metro lineare di banchina;

c) l'intervento finanziario diretto degli eventuali concessionari delle opere da realizzare;

a far sì che, onde evitare uno sforzo economico non necessario da parte delle autorità preposte e in particolare da parte delle autorità portuali, la ripartizione dei fondi possa avvenire in presenza di progetti che, anche se non esecutivi, consentano l'esatta valorizzazione delle opere.

**9/4517/10.** Ostilio.

La Camera,

ricordato come un recente provvedimento di legge abbia consentito l'apertura

di case da gioco sulle navi passeggeri italiane a condizione che il gioco avvenga fuori dalle acque territoriali italiane;

segnalato come ciò significhi che parecchie delle navi che potranno ospitare questi casinò hanno usufruito o usufruiranno di benefici per la loro costituzione legati proprio agli interventi per l'industria cantieristica e armatoriale:

impegna il Governo

a rimarcare nella prevista relazione annuale al Parlamento quante siano le navi italiane attrezzate con case da gioco, che abbiano beneficiato di mutui da parte dello Stato e quali siano le società interessate;

se risulti che qualche società finanziata abbia adoperato i mutui dello Stato in questo settore della costruzione navale come titolo per la partecipazione alle procedure di gara per l'assegnazione della gestione di una delle case da gioco italiane.

**9/4517/11.** Caveri.